

**INDICE DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE DEL D.LGS. 149/2022 (Cartabia "Civile"),
MODIFICATE DAL'ART. 1, COMMA 380, L. 29/12/2022, n. 197 (l. bilancio 2023)**

Premessa alle tabelle sinottiche relative all'art. 35 d.lgs. 149/2002.....	2
Art. 35 d.lgs. 10/10/2022, n. 149	4
Art. 35 d.lgs.149/2022 - raffronto tra precedente 5° co. e attuale 4° co.....	8
Art. 35 d.lgs.149/2022 - raffronto tra precedente 6° co. e attuale 5° co.....	8
Art. 35 d.lgs.149/2022 - raffronto tra precedente 7° co. e attuale 6° co.....	8
Art. 35 d.lgs.149/2022 - raffronto tra precedente 8° co. e attuale 7° co.....	9
Premessa alla tabella sinottica relativa all'art. 36 d.lgs. 149/2002	10
Art. 36 d.lgs. 10/10/2022, n. 149	10
Premessa alla tabella sinottica relativa all'art. 41 d.lgs. 149/2002	11
Art. 41 d.lgs. 10/10/2022, n. 149	11

Premessa alle tabelle sinottiche relative all'art. 35 d.lgs. 149/2002

L'art. 35 d.lgs. 10/10/2002, n. 149, contenente la complessa e delicata disciplina transitoria della cd riforma Cartabia relativa al settore civile, è stato ampiamente rivisto dalla (ri-)riforma contenuta nell'art. 1, comma 380, L. 29/12/2022, n. 197 (in G.U. n. 303 del 29/12/2022).

Così, mentre i tre commi che aprono la norma in questione – il primo riguardante la data di entrata in vigore "a regime" della riforma, anticipata dal 30/06/2023 al 28/02/2023; il secondo ed il terzo contenenti alcune importanti disposizioni relative all'informatizzazione del processo – hanno mantenuto, pur con diverse modifiche, l'originaria collocazione, il quarto comma dell'originaria stesura è stato eliminato, con corrispondente rimodulazione del seguito.

Ne è derivato che i commi contenuti nel testo dell'art. 35 novellato, dal n. 5 al n. 8, corrispondono, oggi, ai commi dal n. 4 al n. 7 della disposizione stessa: il che ha reso alquanto difficoltoso operare un raffronto sinottico immediato tra vecchia e nuova stesura.

Si è, perciò, optato per presentare, di seguito, una prima tabella comparativa dei testi (originale e riformato) dell'art. 35 in questione e, indi, quattro sotto-tabelle dedicate al raffronto, rispettivamente, tra il testo del precedente 5° co. e quello dell'attuale 4° co. (dedicato alle impugnazioni), dei precedenti 6° e 7° co. e degli attuali 5° co. e 6° co. (entrambi dedicati al processo di cassazione) e, infine, del precedente 8° co. e dell'attuale 7° co. della disposizione stessa (concernente l'istituto del rinvio pregiudiziale).

Gli attuali commi 8°, 9°, 10° e 11° non trovano diretta corrispondenza nella precedente versione dell'articolo in discorso e riguardano, rispettivamente, il processo di esecuzione (8° co.), i mediatori familiari e l'affiliazione commerciale (9 co.) e il regime informatico transitorio (10° e 11° co.).

Ciò premesso, **le principali novità dell'intervento legislativo (a gamba tesa) di specie**, sembrano riguardare:

- A** la già accennata anticipazione (*ex art. 35, 1° co., d.lgs. 149/2002*) dell'entrata in vigore a regime della riforma *de qua* **dal 30/06/2023 al 28/02/2023**;
- B** l'applicazione **generalizzata** (*ex art. 35, 2° co., d.lgs. cit.,* la cui perimetrazione si estende «*anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione*») a fare data **dal 01/01/2023**, oltre che di alcune norme già previste dal testo originario della disposizione in questione, anche dell'art. 193, 2° co., c.p.c., riguardante il giuramento del consulente mediante deposito di dichiarazione con firma digitale.

In tal modo le norme operative **dal 01/01/2023** sono le seguenti:

- art 127, 3° co., c.p.c. - possibilità per il giudice di disporre lo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti audiovisivi o a mezzo note scritte;
- art. 127-bis c.p.c. - svolgimento dell'udienza mediante collegamenti audiovisivi;
- art. 127-ter c.p.c. - svolgimento dell'udienza mediante deposito di note scritte;
- art. 193, 2° co., c.p.c. (*new entry*) - giuramento del consulente mediante deposito di dichiarazione con firma digitale;
- disposizioni di cui al capo I del titolo V-ter att. c.p.c. (intitolato: «*Disposizioni relative alla giustizia digitale*»; si tratta dei seguenti articoli: art. 196-quater - «*Obbligatorietà del deposito*

telematico di atti e di provvedimenti»; art. 196-quinquies - «*Dell'atto del processo redatto in formato elettronico*»; art. 196-sexies - «*Perfezionamento del deposito con modalità telematiche*»; art. 196-septies - «*Copia cartacea di atti depositati telematicamente*»;

- art. 196-duodecies att. c.p.c. - «*Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza*».

In proposito, si tenga tuttavia presente che, ex art. 35, 2° co., secondo periodo, d.lgs. cit., gli artt. 196-quater (obbligatorietà del deposito telematico) e 196-sexies (perfezionamento del deposito telematico) att. c.p.c. si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente solo **dal 28 febbraio 2023** (ma non più dal 30/06/2023, come originariamente previsto);

- C l'estensione (*ex art. 35, 3° co., d.lgs. cit.*) oltre che al **giudice di pace** e al tribunale superiore dell'acque pubbliche, anche «*al tribunale per i minorenni*» e «*al commissario per la liquidazione degli usi civici*» dei succitati art. 127, 3° co., 127-bis, 127-ter e 193, 2° co. c.p.c. e 196-duodecies att. c.p.c. a partire dal **01/01/2023**.

In proposito si tenga presente che il secondo periodo dell'art. 35, 3° co., d.lgs. cit., dispone che le norme di cui al capo I del titolo V-ter att. c.p.c., trovino applicazione dinanzi agli uffici sopra elencati solo «*a decorrere dal 30 giugno 2023*» ed «*anche ai procedimenti pendenti a tale data*»;

- D espressa previsione (*ex art. 35, 4° co., d.lgs. cit.*) dell'applicazione «*alle impugnazioni proposte successivamente al 28/02/2023*», oltre che delle norme già previste dalla formulazione originaria della disposizione – di cui ai capi I («*Delle impugnazioni in generale*») e II («*Dell'appello*») del titolo III («*Delle impugnazioni*») del libro secondo c.p.c. – anche delle seguenti:

- art. 283 - «*Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello*»;
- art. 434 - rito del lavoro - «*Deposito del ricorso in appello*»;
- art. 436-bis - rito del lavoro - «*Inammissibilità, improcedibilità, manifesta fondatezza o infondatezza dell'appello*»;
- art. 437 - rito del lavoro - «*Udienza di discussione*»;
- art. 438 - rito del lavoro - «*Deposito della sentenza di appello*».

Si segnala che l'attuale testo della norma la rende applicabile testualmente «*alle impugnazioni proposte successivamente al 28/02/2023*» e non più, dunque, «*alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023*», come recitava il precedente 5° comma della disposizione in esame, corrispondente all'attuale 4° comma qui in esame;

- E anticipazione (*ex art. 35, 7° co., d.lgs. cit.*) al 01/01/2023 – in luogo del **30/06/2023**, come era previsto del riformato comma 8° del precedente testo della disposizione in commento – dell'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 363-bis c.p.c. («*Rinvio pregiudiziale*»), «*anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023*»;

- F espressa previsione (*ex art. 35, 8° co., d.lgs. cit.*) dell'applicabilità «*agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023*» delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e) d.lgs. cit.

Si tratta delle seguenti disposizioni:

- art. 475 c.p.c. - «*Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale*»;
- abrogazione dell'art. 476 c.p.c. - «*Altre copie in forma esecutiva*»;

- art. 478 c.p.c. - «Prestazione della cauzione»;
 - art. 479 c.p.c. - «Notificazione del titolo esecutivo e del precetto»;
- G** mantenimento (*ex art. 35, 9° co., d.lgs. cit.*) della data di entrata in vigore del **30/06/2023** per quanto attiene alle norme di cui all'art. 4, 1° co., d.lgs. cit. (istituzione dei mediatori familiari) ed all'art. 10, 1° co., d.lgs. cit. (abrogazione della l. 06/05/2004, n. 129 in materia di affiliazione commerciale);
- H** merita, infine, ricordare che il "vecchio" 9° co. dell'art. 35 d.lgs. 149/2022 in esame, concernente il processo arbitrale, pare essere stato eliminato *tout court* (il dubitativo è d'obbligo, considerando la mole del materiale da esaminare, che non brilla certo – come di consueto – per chiarezza espositiva. Ci si riserva, dunque, di intervenire nuovamente sul tema).

Tabella 1

Art. 35 d.lgs. 10/10/2022, n. 149	
(riferimento art. 1, comma 380, lett. a), L. 29/12/2022, n. 197)	
Testo in vigore fino al 31/12/2022	Testo in vigore dal 01/01/2023
<p>Art. 35</p> <p>Disciplina transitoria</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.</p> <p>2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché l'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di</p>	<p>Art. 35</p> <p>Disciplina transitoria</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.</p> <p>2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di</p>

Art. 35 d.lgs. 10/10/2022, n. 149

(riferimento art. 1, comma 380, lett. a), L. 29/12/2022, n. 197)

cassazione. **Gli articoli 196-quater e 196-sexies** delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal ~~30 giugno 2023~~.

3. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni ~~di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter che~~ hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al **primo** periodo.

~~4. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al~~

cassazione. **Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies** delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e **disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto**, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal **28 febbraio 2023**.

3. Davanti al giudice di pace, **al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici** e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle **disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto**, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. **Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data.** Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al **secondo** periodo.

4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di

Art. 35 d.lgs. 10/10/2022, n. 149

(riferimento art. 1, comma 380, lett. a), L. 29/12/2022, n. 197)

~~comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi.~~

~~5. Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023.~~

~~6. Salvo quanto disposto dal comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.~~

~~7. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.~~

~~8. Le disposizioni di cui all'articolo 363-bis del codice di procedura civile si applicano~~

procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.

5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.

6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1 gennaio 2023.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si

Art. 35 d.lgs. 10/10/2022, n. 149

(riferimento art. 1, comma 380, lett. a), L. 29/12/2022, n. 197)

~~ai procedimenti di merito pendenti alla data del 30 giugno 2023.~~

~~9. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 52, 53, 54, 55, 56 e 57 si applicano ai procedimenti arbitrali instaurati dopo il 30 giugno 2023.~~

~~10. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano ad essere regolati dal decreto del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 20 marzo 2020, previsto dall'articolo 83, comma 7, lettera f), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27..~~

applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.

9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023.

10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020

Sotto-tabella 1.a

Art. 35 d.lgs.149/2022 - raffronto tra precedente 5° co. e attuale 4° co.	
(riferimento art. 1, comma 380, lett. a), L. 29/12/2022, n. 197)	
Testo in vigore fino al 31/12/2022	Testo in vigore dal 01/01/2023
<p>Precedente comma 5</p> <p>5. Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023.</p>	<p>Attuale comma 4</p> <p>4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.</p>

Sotto-tabella 1.b

Art. 35 d.lgs.149/2022 - raffronto tra precedente 6° co. e attuale 5° co.	
(riferimento art. 1, comma 380, lett. a), L. 29/12/2022, n. 197)	
Testo in vigore fino al 31/12/2022	Testo in vigore dal 01/01/2023
<p>Precedente comma 6</p> <p>6. Salvo quanto disposto dal comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.</p>	<p>Attuale comma 5</p> <p>5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.</p>

Sotto-tabella 1.c

Art. 35 d.lgs.149/2022 - raffronto tra precedente 7° co. e attuale 6° co.	
(riferimento art. 1, comma 380, lett. a), L. 29/12/2022, n. 197)	
Testo in vigore fino al 31/12/2022	Testo in vigore dal 01/01/2023
<p>Precedente comma 7</p> <p>7. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del</p>	<p>Attuale comma 6</p> <p>6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del</p>

Art. 35 d.lgs.149/2022 - raffronto tra precedente 7° co. e attuale 6° co. (riferimento art. 1, comma 380, lett. a), L. 29/12/2022, n. 197)	
codice di procedura civile, come modificati e abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.	codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

Sotto-tabella 1.d

Art. 35 d.lgs.149/2022 - raffronto tra precedente 8° co. e attuale 7° co. (riferimento art. 1, comma 380, lett. a), L. 29/12/2022, n. 197)	
Testo in vigore fino al 31/12/2022	Testo in vigore dal 01/01/2023
Precedente comma 8	Attuale comma 7
8. Le disposizioni di cui all'articolo 363-bis del codice di procedura civile si applicano ai procedimenti di merito pendenti alla data del 30 giugno 2023 .	7. Le disposizioni dell' articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto , si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023

Premessa alla tabella sinottica relativa all'art. 36 d.lgs. 149/2002

L'intervento sull'art. 36 d.lgs. 149/2002 ha l'effetto di anticipare al **28/02/2023**, dall'originaria data del **30/06/2023**, l'entrata in vigore delle disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 d.lgs. cit..

Si tratta di disposizioni concernenti l'aspetto penale della riforma civilistica in questione, quali il reato di false dichiarazioni in sede di negoziazione assistita *ex art. 5 d.lgs. cit.* e le norme processualpenalistiche di cui all'art. 6 del medesimo provvedimento.

Tabella 2

Art. 36 d.lgs. 10/10/2022, n. 149	
(riferimento art. 1, comma 380, lett. b), L. 29/12/2022, n. 197)	
Testo in vigore fino al 31/12/2022	Testo in vigore dal 01/01/2023
Art. 36	Art. 36
Disposizioni transitorie delle modifiche al codice penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale 1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 . 2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano ai procedimenti iscritti successivamente al 30 giugno 2023 .	Disposizioni transitorie delle modifiche al codice penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale 1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano a decorrere dal 28 febbraio 2023 . 2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano ai procedimenti iscritti successivamente al 28 febbraio 2023 .

Premessa alla tabella sinottica relativa all'art. 41 d.lgs. 149/2002

Le modifiche dell'art. 41 d.lgs. 149/2002 in esame (che interessa la mediazione e la negoziazione assistita) hanno l'effetto di limitare il novero delle disposizioni inerenti tale tema che entreranno in vigore il **30/06/2023**.

Mentre, infatti, l'entrata in vigore dell'intero blocco di riforma in questione era indistintamente stabilita nella citata data del 30/06/2023 *ex art. 41, 1° co., d.lgs. cit. originaria formulazione*, oggi, per effetto della modifica introdotta dalla lettera c) dell'art. 1, comma 380, l. bilancio 2023, il giorno 30/06/2023 entreranno in vigore solo quelle contenute nell'art. 7, 1° co, lett. c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb) d.lgs. cit. e nell'art 9, 1° co., lett. e) e l), che, in sintesi, concernono:

- il regime e le diverse ipotesi di improcedibilità della domanda in ipotesi di mediazione: art. 7, 1° co., lett. c), numero 3, lett. d, e lett. e);
- la durata del procedimento di mediazione: art. 7, 1° co., lett. f);
- la regolamentazione del procedimento di mediazione : art. 7, 1° co., lett. h);
- il patrocinio a spese dello stato: art. 7, 1° co., lett. t); art. 9; 1° co. lett. e) e l), relative alla negoziazione assistita;
- le modifiche relative agli organismi di mediazione e enti di formazione: art. 7, 1° co., lett. u), v) e z);
- il regime tributario della mediazione: art. 7, 1° co., lett. aa) e bb);

Ne segue che le restanti norme di settore avranno vigenza dal **28/02/2022**, *ex art. 35, 1° co., d.lgs. cit., ivi compresa quella contenuta nell'art. 8 del ridetto d.lgs. – relativa agli accordi di conciliazione conclusi da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche –* previsione che, a mente dell' art. 41 (comma 3-bis) qui in esame, si applica infatti espressamente «*anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023*».

Tabella 3

Art. 41 d.lgs. 10/10/2022, n. 149 (riferimento art. 1, 380°co., lett. c), L. 29/12/2022, n. 197)	
Testo in vigore fino al 31/12/2022	Testo in vigore dal 01/01/2023
Art. 41 Disposizioni transitorie delle modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. 2. Gli organismi di mediazione iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, se	Art. 41 Disposizioni transitorie delle modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb) , si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. 2. Gli organismi di mediazione iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, se

Art. 41 d.lgs. 10/10/2022, n. 149	
(riferimento art. 1, 380°co., lett. c), L. 29/12/2022, n. 197)	
Testo in vigore fino al 31/12/2022	Testo in vigore dal 01/01/2023
<p>intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare la relativa istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 16, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto. Fino al 30 giugno 2023 gli organismi iscritti non possono essere sospesi o cancellati dal registro per mancanza di tali requisiti. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli organismi dal registro.</p> <p>3. Gli enti di formazione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 17 del decreto ministeriale n. 180 del 2010 se intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 16-bis, introdotto dall'articolo 7 del presente decreto. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli enti dall'elenco.</p> <p>4. Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.</p>	<p>intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare la relativa istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 16, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto. Fino al 30 giugno 2023 gli organismi iscritti non possono essere sospesi o cancellati dal registro per mancanza di tali requisiti. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli organismi dal registro.</p> <p>3. Gli enti di formazione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 17 del decreto ministeriale n. 180 del 2010 se intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 16-bis, introdotto dall'articolo 7 del presente decreto. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli enti dall'elenco.</p> <p>3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.</p> <p>4. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) e l), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.</p>

Il presente documento non costituisce fonte ufficiale e la sua diffusione ha solo scopo divulgativo. Il relativo testo è stato reperito e trascritto da fonti affidabili. Tuttavia, si invitano gli interessati a verificarlo su una fonte ufficiale.

Ragionando_weblog è edito dallo studio legale Lucenti e Gattoni stp

Studio dell'anno 2019 Il Sole24 Ore

www.lucentiegattonistp.eu - p.i. 02201870413

Ragionando è un prodotto Jusdicere



Ragionando - Weblog